



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 15 Reg.

Del 31/07/2026

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adesione alla Rottamazione Quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L.n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026. Adeguamento e parziale modifica del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – Rottamazione quinquies – approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 08/04/2026”.

L'anno duemilaventisei il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 19:32 e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 06 del 28/07/2026, si svolge, in sessione Urgente, in Seconda convocazione, la seduta di aggiornamento del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	A
Saccà Giovanni	A	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	A
Isaja Dario	P		
Assegnati: 10		Presenti: 6	Assenti: 3

E' presente il Sindaco

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 6 il numero degli intervenuti

Assume la Presidenza Il Presidente del Consiglio Comunale Ferlito Natale

Assiste con funzioni verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Miano Rosaria.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Briguglio, Longo, Cannavò

Visto che ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/6/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: Favorevole
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: Favorevole
- Il Revisore dei Conti, parere: Favorevole

Presenti: n. 6 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Cannavò Nunziata)

Per l'Amministrazione è presente il Sindaco.

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto all'o.d.g. *“Adesione alla rottamazione quinquies. articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026. Adeguamento e parziale modifica del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – Rottamazione quinquies – approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08/04/2026”*

Il Presidente, su consenso unanime, dà una lettura sintetica della proposta di deliberazione e dei primi due punti del dispositivo della medesima.

Il Cons. Isaja, n.q. di Presidente della commissione *“Statuto e regolamenti”*, riferisce che la Commissione ha approvato le modifiche al precedente regolamento, al fine di consentire l'inserimento anche dei crediti tributari che l'Ente aveva affidato all'Agenzia delle Entrate per la riscossione coattiva.; conseguentemente, sono stati modificati anche i termini per la presentazione della domanda.

Il Presidente afferma che si è voluto aderire anche a questa rottamazione prevista dalla Stato al fine di agevolare i contribuenti.

La Cons- Cannavò precisa che con i vari interventi normativi è stata estesa anche agli enti locali la possibilità di aderire a forme di agevolazione che consentono ai contribuenti di sanare i debiti tributari pregressi. Il comune di Sant'Alessio ha ricompreso in tale misura tutte le tipologie di debito (IMU, TARI, canoni idrici, CUP) offrendo ai contribuenti la possibilità di versare le somme dovute fino al 31.12.2024, decurtate di sanzioni e interessi. Per effetto di tali interventi, si è reso necessario modificare il regolamento precedentemente approvato e adeguare le date al fine consentire agli interessati di inoltrare la propria domanda di adesione e agli uffici competenti di esitare le richieste in tempo utile.

Il Presidente dà lettura della parte conclusiva del parere reso sulla proposta dal Revisore Unico dei conti.

Non essendoci ulteriori interventi, si procede alla votazione in forma palese e per alzata di mano con il seguente esito:

Favorevoli: n. 6 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Cannavò Nunziata)

Contrari: 0 - Astenuti: n. 0

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Adesione alla rottamazione quinquies. articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026. Adeguamento e parziale modifica del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – Rottamazione quinquies – approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08/04/2026”*

Visto l'esito della votazione come sopra riportata;

DELIBERA

di approvare all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Adesione alla rottamazione quinquies. articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026. Adeguamento e parziale modifica del “Regolamento per*

la definizione agevolata delle entrate comunali – Rottamazione quinquies – approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08/04/2026”

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione, in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: n. 6 (Briguglio Chiara, Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Bartorilla Roberto, Cannavò Nunziata)

Contrari: 0 - Astenuti: n. 0

- Contrari: n. 0

DELIBERA

Di approvare all'unanimità dei presenti l'immediata eseguibilità della presente delibera.

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Oggetto:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 *quinquies*, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026. Adeguamento e parziale modifica del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali- Rottamazione quinquies-”, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08.04.2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22.05.2026 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026,*

all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"*e chela delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

RITENUTO di ampliare la platea dei contribuenti che possano aderire alla procedura di definizione agevolata e di adeguare la procedura già deliberata alle disposizioni contenute all'art. 10-*quinquies* della Legge 38/2026 "Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali";

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 8 del 08.04.206 "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, Legge 199/2025 "- Rottamazione *Quinquies*";

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 23 del 02.12.2025 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027;
- n. 24 del 02.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.
2. per gli effetti, adeguare e modificare, ai sensi dell'art. 10-quinquies della legge n. 38/2026, il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali- Rottamazione Quinquies, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08.04.2026, all'art. 2, comma 5 e all'art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) come segue e come da allegati:

a) a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

b) il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 15 dicembre 2026);

c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027);

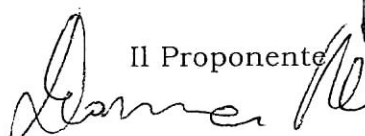
d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2027;

e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 marzo 2027;

f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

3. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.
4. Acquisire il parere favorevole dell'organo di revisore, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
5. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
6. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
7. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
8. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Proponente



PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, sulla delibera

ESPRIME PARERE _____

favorevole

Li 24/07/2026



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott. Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE _____

favorevole

Li 24/07/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 24/07/2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

SCHEMA MODIFICHE E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO, PARTE I, (pagina 3 e pagina 4) "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali- Rottamazione quinquies", APPROVATO con deliberazione di C.C. n. 8 del 08.04.2026

ARTICOLO, COMMA	TESTO REGOLAMENTO VIGENTE	MODIFICHE
2 5	30 GIUGNO 2026	MODIFICARE: 30 SETTEMBRE 2026
RIGO 2		
ARTICOLO, COMMA	TESTO REGOLAMENTO VIGENTE	MODIFICHE
3 3		
RIGO 1	Il Comune e/o il concessionario della Riscossione, Area srl, entro il 30/07/2026	MODIFICARE: Il Comune e/o il concessionario della Riscossione, Area srl, entro il 15/10/2026
LETT. a)	Versamento unico: entro il 31 luglio 2026	MODIFICARE: Versamento unico: entro il 31 MARZO 2027
LETT. b) RIGO 3	la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026:	MODIFICARE: : le prime cinque rate, rispettivamente, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2027, il 30 settembre e 30 novembre 2027
LETT. b) RIGO 5	dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027	MODIFICARE: dalla sesta alla cinquantaquattresima rata rispettivamente, il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio, 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028
LETT. b) RIGO 9	dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio , il 31 marzo e il 31 maggio	CASSATO

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14.04.1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27.12.2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2024: IMU, TARES/TARI, TASI, CANONE SERVIZIO IDRICO, VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, Oneri di Urbanizzazione/Costo di Costruzione, che possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2024.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Il Comune di Sant'Alessio Siculo, ente impositore, ed il Concessionario della riscossione, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30 settembre 2026** comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune e al Concessionario della Riscossione, Area Srl), la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente

regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani presso l'ufficio protocollo dell'ente.

3. Il Comune e/o il concessionario della Riscossione, Area srl, **entro il 15/10/2026** debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: **entro il 31 marzo 2027** ;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 54 (cinquantaquattro) rate bimestrali, in 9 (nove) anni con scadenza:

- **le prime cinque rate, rispettivamente, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2027, il 30 settembre e 30 novembre 2027;**
- **dalla sesta alla cinquantaquattresima rata rispettivamente, il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio, 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028;**

c) la ripartizione del debito, fino ad un massimo di 54 rate, sarà così ripartita:

- fino a euro 400,00 fino ad un massimo di n. 2 rate mensili;
- da euro 400,01 a euro 3.000,00 da 4 a 12 rate mensili;
- da euro 3.00,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da 36 a 54 rate mensili

In caso di rateizzazione, **dal 1° aprile 2027** saranno applicati interessi annui del 3%.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4– Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO N° 10

Convocazione del 10/07/2026 prot. n° 8820

Il giorno 14 del mese di luglio 2026 alle ore 14:00 in prima convocazione era presente la consigliere Annunziata Unnisi, si procede in seconda convocazione alle ore 14:30 essendo presenti il presidente Mario Saja, il consigliere Natale Ferlito e la consigliere Annunziata Unnisi. Si esamina la proposta di delibera trasmessa dal sindaco, riguardante l'adeguamento e parziale modifica del regolamento con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 8 aprile 2026, letta la proposta esaminata le modifiche si approvano come da prospetto allegato.

Si chiede e si dà mandato all'ufficio Tributi di confermare le modifiche proposte al fine di poterle ~~approvare~~^{proporre} in consiglio comunale. La seduta si chiude alle ore 15:40

Mario Saja
Natale Ferlito
Annunziata Unnisi



trai 9470 del 25/07/2026



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Comunale

Al Responsabile del Servizio finanziario

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale N. 15 del 24.07.2026

OGGETTO: Parere sulla proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di luglio, la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo, nominata con atto deliberativo del C.C. n. 8 del 08/04/2025, prende in esame la proposta di cui all'oggetto, per l'espressione del parere richiestole in data 21.07.2026, tramite pec, con nota n. 9229.

PREMESSA

Vista ed esaminata la citata proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del 21.07.2026 e la documentazione allegata, compreso il regolamento, ricevuta in pari data

tramite pec, concernente adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88, sottoposta all'esame dell'Organo di Revisione, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la suddetta proposta di delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della "rottamazione quinquies" per i debiti relativi a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023.

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta di delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio del 30 giugno ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente nonché trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- che la Legge n. 88/2026 ha introdotto la possibilità di estendere la sanatoria ai tributi e alle entrate locali (es. IMU, TARI, violazioni del Codice della Strada) affidati alla riscossione coattiva tra il 2000 e il 2023 (i Comuni e le Unioni di Comuni hanno un termine perentorio fissato al 31 luglio 2026) per deliberare l'adesione a questa estensione e approvare il relativo regolamento ;
- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- che nella proposta di delibera l'ente non ha derogato la disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;
- è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- è formulata nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva;

ha accertato che:

- la delibera ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/1997;
- Risulta necessario, per gli effetti della suddetta proposta, adeguare e modificare, ai sensi dell'art. 10-quinquies della legge n. 38/2026, il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali- Rottamazione Quinquies, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08.04.2026, all'art. 2, comma 5 e all'art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) come risulta dagli allegati;

ha altresì verificato che:

- è stato valutato l'impatto sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 TUEL e non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione;
- ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati espressi in data 20/07/2026, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile e copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio finanziario;

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera consiliare di adesione alla **"ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026. Adeguamento e parziale modifica del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali-Rottamazione quinquies-, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 08.04.2026"**

Lì 24.07.2026

Il Revisore unico

Dott.ssa Crocifissa Parrinello

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to CANNAVO



Il Presidente

F.to ERLIT



Il Segretario Comunale

Miano

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____

ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____

al _____

li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10-giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 31.07.2026



Il Segretario Comunale

F.to

Miano